

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	Dipendente...omissis... Liquidazione e pagamento ferie non godute

Dipartimento	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Direttore Dipartimento	TOGNINI ARIANNA
Struttura	SOC TRATTAMENTO GIURIDICO PREVIDENZA
Direttore della Struttura	TOGNINI ARIANNA a.i
Responsabile del procedimento	MATTEINI CINZIA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
570,65	retribuzione integrativa ruolo sanitario	3B06010304	2024
4.003,32	FONDO ARRETRATI STIPENDI	2B050316	2024
142,64	ONERI SOCIALI COMPARTO RS	3B06010309	2024
1.000,71	FONDO ONERI E IRAP ACC. PERS.	2B050315	2024
388,79	irap personale dipendente	3Y0101	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Generalità dipendente

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Preso atto che il dipendente ...omissis... è deceduto in attività di servizio il 08/04/2024, con un residuo ferie non godute;

Visto il comma 11, art. 49, CCNL 02/11/2022, per cui le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative;

Verificato, pertanto, che il residuo ferie alla data del decesso è di:

- n. 24 giorni di competenza anno 2022;
- n. 34 giorni di competenza anno 2023;
- n. 8 giorni di competenza anno 2024;

Visti:

- L’art. 36 della Costituzione
- La direttiva Europea 2003/88/CE
- Il D.lgs. n. 66 del 8/4/2003;

Visto l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012;

Vista la sentenza n. C-341/15 del 20/7/2016 della Corte di Giustizia Europea, che precisa che il motivo della cessazione del rapporto di lavoro è irrilevante al potenziale diritto al riconoscimento di un’indennità finanziaria in ristoro delle ferie residue non godute, qualora il dipendente non ne abbia potuto usufruire a causa di una malattia;

Visti anche alcuni orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte rivolti a sancire una tutela rigorosa al diritto alle ferie, quale diritto costituzionalmente rilevante, con i quali si è precisato che proprio in relazione al carattere irrinunciabile di tale diritto, qualora le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta una indennità sostitutiva;

Richiamata, altresì, la disposizione normativa i cui all’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012;

Rilevate le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla formulazione della norma di cui al punto precedente e della finalità della stessa, per cui sono da ritenere ragionevolmente esclusi, dal divieto di monetizzazione, i casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque non riconducibile al dipendente;

Considerato che fra le ipotesi di cui al punto precedente è da annoverare certamente anche la fattispecie del dipendente di che trattasi, deceduto in attività di servizio;

Visto l'art. 49 CCNL 2019/2021, che al comma 14, stabilisce che le ferie che, per indifferibili esigenze di servizio o personali, non siano state godute nel corso dell'anno di riferimento, dovranno, comunque, essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo;

Dato atto che il residuo ferie è di competenza per n. 24 giorni dell'anno 2022, per n. 34 giorni dell'anno 2023 e per n. 8 giorni dell'anno 2024;

Preso atto che la dipendente è stata assente per malattia a partire da agosto 2021;

Ritenuto opportuno, monetizzare i giorni di ferie residui pari a n. 24 giorni dell'anno 2022, n. 34 giorni dell'anno 2023 e n. 8 dell'anno 2024;

Preso atto dell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportate le generalità del dipendente interessato, che viene omesso dalla pubblicazione per motivi di riservatezza;

Dato atto che il Direttore a.i. della SOC Trattamento Giuridico e Previdenza, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Cinzia Matteini, in servizio c/o la Struttura SOC Trattamento Giuridico e previdenza;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di liquidare e pagare, stante le motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai legittimi eredi del dipendente ...omissis..., deceduto in attività di servizio in data 08/04/2024, la somma determinata in merito alle ferie maturate e non godute pari a n. 24 giorni dell'anno 2022, n. 34 giorni dell'anno 2023 e n. 8 giorni per l'anno 2024, per l'importo lordo di €. 4.573,97;
2. di imputare il costo complessivo derivante da quanto previsto al punto 1), e comprensivo di oneri sociali ed irap, pari a €.6.106,11 , ai seguenti capitoli del Bilancio aziendale:
 - C.E. 3b06010304 "Retrib. Integrativa ruolo Sanitario Comparto T. Ind." €. 570,65;
 - C.E. 2B050316 "F.do arretrati stipendi" €. 4.003,32;
 - C.E. 3B06010309 "Oneri sociali comparto RS" €.142,64;
 - C.E. 2B050315 "Fondo Oneri e Irap acc. Personale" € 1.000,71;
 - C.E. 3Y0101 "Irap personale dipendente" €. 388,79;
3. di non pubblicare, per motivi di privacy, l'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportate le generalità del dipendente interessato;
4. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
5. di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL Direttore a.i.
SOC Trattamento Giuridico e Previdenza
Dott.ssa Arianna Tognini